



COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-CULTURA E ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - DISTRETTUALI-INCLUSIONE SOCIALE
MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI
UFFICIO MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI- REI



DETERMINAZIONE N. 125 DEL 12/05/2022

REGISTRO GENERALE N. 523 DEL 13-5-2022

OGGETTO: Annullamento e riproposizione determina n.106 del 21/04/2022 avente ad oggetto "Concessione Assegno Nucleo Familiare per l'anno 2022, previsto dall'art. 65 L.448/1998 e successive modifiche ed integrazioni", per i mesi di Gennaio e Febbraio.

IL RESPONSABILE di P.O.

Vista la propria determina n.106 del 21/04/2022 avente ad oggetto "Concessione Assegno Nucleo Familiare per l'anno 2022, previsto dall'art. 65 L.448/1998 e successive modifiche ed integrazioni", per i mesi di Gennaio e Febbraio;

Considerato che, per mero errore, la stessa è rimasta in giacenza presso altro ufficio;

Ritenuto dover riadattare la sopracitata determina, annullandola e riproponendola pedissequamente nel testo che segue;

- l'art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 che prevede la concessione di un assegno mensile e per tredici mensilità, in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani residenti, con tre figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), determinato e rivalutato annualmente secondo quanto previsto dal D.L.vo 109/1998;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221, come modificato dal D.P.C.M. 4 Aprile 2001 n.242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- l'art.50 della Legge 17 maggio 1999, n.144, contenente "Modifiche agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n.448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità", che prevede la titolarità concessiva dell' assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell' INPS;
- il D.P.C.M. 21.07.1999, n.305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell' art.4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche;
- l'art.49 della legge 22.12.1999 n.488 riguardante la riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità;
- il Decreto Ministeriale 21 Dicembre 2000 n. 452 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448", modificato dai D.M. n. 337/2001 e n. 34/2002;
- l'art.13-comma 1 della legge 6 agosto 2013 n.97, che stabilisce che il superiore assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli spetta, oltre che ai cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche della Famiglia-, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.30 del 05/02/2022 contenente la rivalutazione per l'anno 2022 di misure e requisiti economici, alla luce della variazione dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie;

Viste le n.26 istanze, intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2022 previsto dalla succitata normativa;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal personale del servizio interessato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegate alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalle vigenti norme;

Considerato che il servizio competente ha verificato che sussistono i requisiti familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio;

Visto l'elenco delle domande, elaborato in data **21/04/2022** dal quale risultano i nominativi e gli importi spettanti nella misura a fianco di ciascuno indicati, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere, per l'anno 2022, l'assegno de quo ai soggetti di cui all'allegato elenco;

Richiamata:

-la legge 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";